



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 40 del 11/12/2019

Prova delle cessioni intraunionali – novità 2020

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota

Il **1° gennaio 2020** entrerà in vigore il Regolamento Ue 1912/18 che ha individuato le prove documentali necessarie alla dimostrazione che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Si ricorda infatti che le cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 41 del Decreto-legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro. Sino ad ora, per le cessioni intraunionali, la prova che garantiva la non imponibilità IVA in capo al fornitore non era determinata per legge, sicché nei vari Stati si sono manifestati diversi orientamenti. In Italia la prova primaria era il documento di trasporto CMR firmato.

Il legislatore unionale è intervenuto sul tema con il citato regolamento in cui ha fornito un elenco di documenti considerati validi come prova dell'avvenuta cessione intraunionale, in quanto atti a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di origine a quello di destinazione.

Tale documentazione costituisce un elemento di certezza in merito all'onere probatorio, pertanto l'impresa deve essere in grado di reperirla per evitare il rischio di veder disconosciuta l'operazione di cessione intraunionale.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 100/2019, ha già dato pieno riconoscimento alle indicazioni fornite con il citato regolamento europeo, ed in particolare all'art. 45-bis, riguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Il nuovo art. 45-bis stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'“esenzione” dall'imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso cui si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti in un altro Stato membro ed in particolare vengono previsti due distinti gruppi di prove.

	Documenti
Gruppo A <i>Art. 45-bis, comma 3, lettera a</i>	1. Documento di trasporto CMR firmato; 2. Polizza di carico; 3. Fattura di trasporto aereo; 4. Fattura emessa dallo spedizioniere.
Gruppo B <i>Art. 45-bis, comma 3, lettera b</i>	5. polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto; 6. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es: notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro); 7. una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni.

A tali documenti si aggiungono delle certificazioni rilasciate dal venditore stesso (autocertificazione) o dall'acquirente (dichiarazione scritta) a seconda del soggetto che gestisce il trasporto, ed in particolare si distinguono i seguenti casi:

- trasporto effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto;
- trasporto eseguito dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

Trasporto effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto

Il cedente deve essere in possesso di:

1. autocertificazione che attesta che i beni sono stati spediti o trasportati da se stesso;
2. almeno due elementi di prova di cui al gruppo A rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra,
oppure, in alternativa
3. uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo A in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo B che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

Trasporto effettuato dall'acquirente o da un terzo per suo conto

Il cedente deve essere in possesso di:

1. dichiarazione rilasciata dall'acquirente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione in cui venga certificato che la merce è giunta nel paese di destinazione. Tale dichiarazione deve riportare:
 - la data di rilascio;
 - il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
 - la quantità e la natura dei beni;

- la data e il luogo di arrivo;
 - l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.
2. almeno due elementi di prova di cui al gruppo A rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra,
- oppure, in alternativa*
3. uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo A in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo B che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

Altri adempimenti necessari

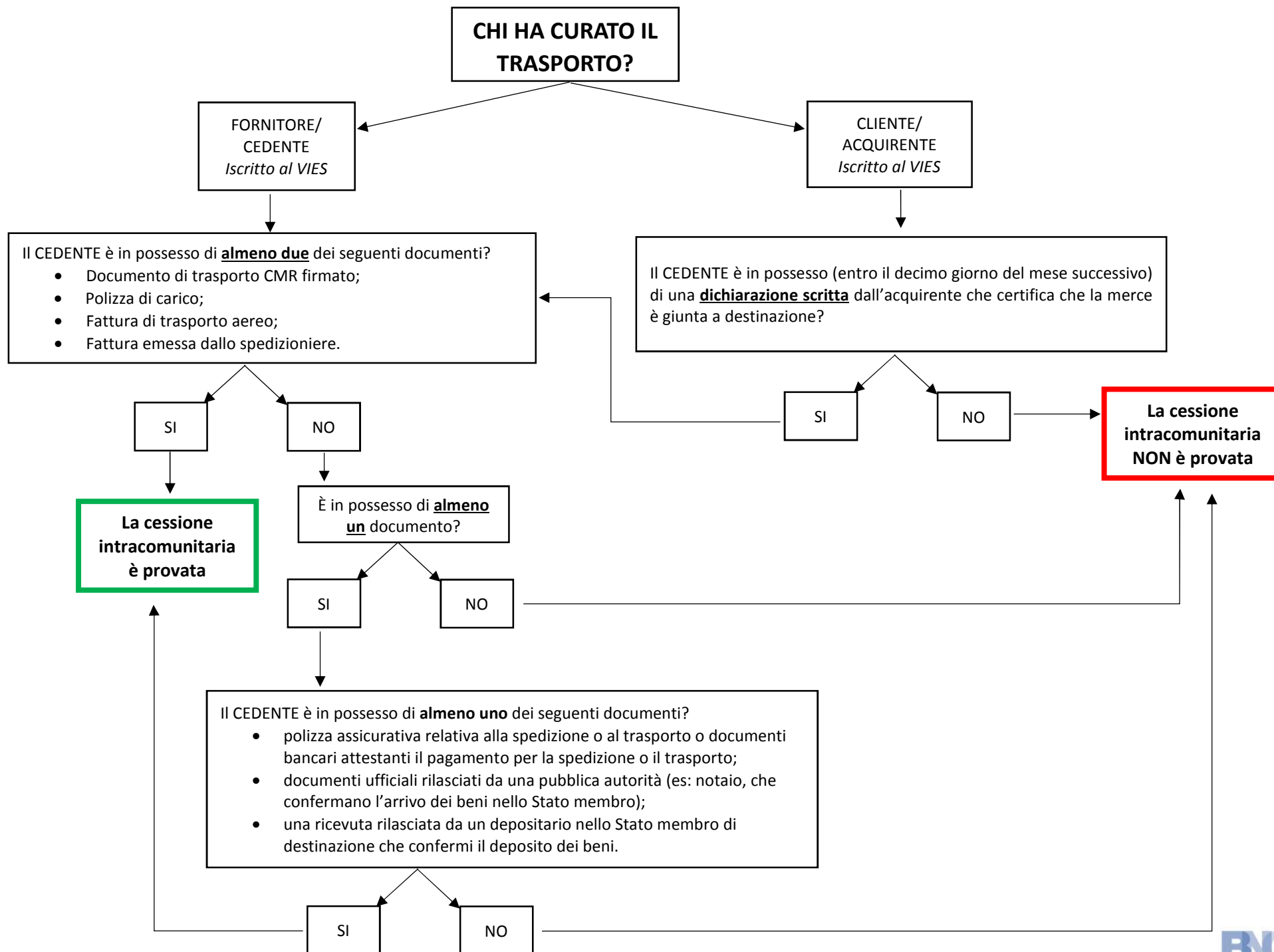
Dal 1° gennaio 2020 l'iscrizione al Vies è un requisito obbligatorio per effettuare operazioni intracomunitarie.

La direttiva europea n. 2018/1910/UE prevede che l'iscrizione del soggetto passivo nell'archivio VIES diventi una condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, anziché un requisito formale.

Pertanto, per ogni singola operazione instaurata con un soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro, deve essere effettuata la verifica dell'iscrizione al VIES e conservata ai fini di eventuali controlli.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati



CHECK LIST 1

Trasporto effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto			
VIES	È stata verificata l'iscrizione al VIES?	SI	NO
Gruppo A Art. 45-bis, comma 3, lettera a	Ottenere almeno due dei seguenti documenti	Ottenuto?	
	Documento di trasporto CMR firmato	SI	NO
	Polizza di carico	SI	NO
	Fattura di trasporto aereo	SI	NO
	Fattura emessa dallo spedizioniere	SI	NO
Gruppo B Art. 45-bis, comma 3, lettera b	In alternativa ad uno dei documenti sopra richiesti, ottenere uno dei seguenti documenti	Ottenuto?	
	Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto	SI	NO
	Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es: notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro)	SI	NO
	Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni	SI	NO

* Se risultano barrati almeno due SI nel gruppo A ed è stata effettuata la verifica del VIES, la prova di cessione intra-ue si considera raggiunta.

** Se risulta barrato un SI nel gruppo A, un SI nel gruppo B ed è stata effettuata la verifica del VIES, la prova di cessione intra-ue si considera raggiunta.

*** In tutti gli altri casi NON RISULTA OTTENUTA LA PROVA DI CESSIONE INTRA-UE.



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

CHECK LIST 2

Trasporto effettuato dall'acquirente o da un terzo per suo conto			
VIES	È stata verificata l'iscrizione al VIES?	SI	NO
CERTIFICAZIONE	Ottenere una dichiarazione rilasciata dall'acquirente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione in cui venga certificato che la merce è giunta nel paese di destinazione. Tale dichiarazione deve riportare: 1. la data di rilascio; 2. il nome e l'indirizzo dell'acquirente; 3. la quantità e la natura dei beni; 4. la data e il luogo di arrivo; 5. l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente	Ottenuto?	
		SI	NO
Gruppo A <i>Art. 45-bis, comma 3, lettera a</i>	<i>Ottenere almeno due dei seguenti documenti</i>	Ottenuto?	
	Documento di trasporto CMR firmato	SI	NO
	Polizza di carico	SI	NO
	Fattura di trasporto aereo	SI	NO
	Fattura emessa dallo spedizioniere	SI	NO
Gruppo B <i>Art. 45-bis, comma 3, lettera b</i>	<i>In alternativa ad uno dei documenti sopra richiesti, ottenere uno dei seguenti documenti</i>	Ottenuto?	
	Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto	SI	NO
	Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es: notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro)	SI	NO
	Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni	SI	NO

* Se risulta barrato il SI sulla certificazione, almeno due SI nel gruppo A ed è stata effettuata la verifica del VIES, la prova di cessione intra-ue si considera raggiunta.

** Se risulta barrato il SI sulla certificazione, un SI nel gruppo A, un SI nel gruppo B ed è stata effettuata la verifica del VIES, la prova di cessione intra-ue si considera raggiunta.

*** In tutti gli altri casi NON RISULTA OTTENUTA LA PROVA DI CESSIONE INTRA-UE.

